

CASSAZIONE SEZ. LAVORO _____

2 LUGLIO 1985 N. 3998

PRESIDENTE: PENNACCHIA

ESTENSORE: ALIBRANDI

PARTI: CANNARA

(Avv. De Martini, Boneschi)

RAI

(Avv. Scognamiglio)

**Stampa • Giornalista •
Telecinefotoperatori • Accesso
alla professione giornalistica •
Requisiti • Capacità informativa
ed espressiva delle immagini ed
autonomia decisionale •
Rilevanza.**

L'interpretazione dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (regolamento di esecuzione della legge n. 69 del 1963) — il quale, per consentire l'accesso alla professione giornalistica ai telecinefotoperatori, prevede il requisito della realizzazione di « immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni » — va effettuata in indispensabile correlazione con la legge predetta (n. 69 del 1963), la quale non contiene alcuna formale definizione dell'attività giornalistica, nel consapevole intento di consentire l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa; è peraltro da escludere che la capacità informativa ed espressiva delle immagini — necessaria, con il requisito della autonomia decisionale, per riconoscere natura giornalistica alla attività dei telecinefotoperatori — debba essere eccezionale, in quanto il requisito dell'eccezionalità attiene soltanto al valore

del messaggio sotto il profilo della sua qualità formale e non è indispensabile per riconoscere natura giornalistica al messaggio stesso, scritto, parlato o visivo che sia.

Stampa • Giornalista • Contratto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) • Domanda del lavoratore dipendente da un editore di giornali diretta all'accertamento della natura giornalistica dell'attività svolta • Accertamenti relativi del giudice del merito.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente da un editore di giornali, stampati, parlati o visivi, agisca per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta a favore del datore di lavoro, la sussistenza o meno di detta natura va accertata dal giudice attraverso una valutazione meramente ontologica (limitata cioè all'affermazione o alla negazione, in relazione alla concreta attività, degli elementi essenziali caratteristici dell'attività giornalistica), che non implica anche la formulazione di giudizi di valore in ordine alla maggiore o minore validità dei servizi — scritti, parlati o visivi — nei quali si è concretizzata l'attività in contestazione.

Stampa • Giornalista • Attività di telecinefotoperatore • Natura giornalistica • Accertamento • Riferimento sia al momento dell'effettuazione delle riprese sia a quello del montaggio delle relative immagini • Natura giornalistica in relazione alla attività di ripresa • Condizioni.

Per stabilire se l'attività svolta da un telecinefotoperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di immagini che completano o sostituiscono

l'informazione scritta o parlata, occorre riferirsi — esclusa ogni rilevanza delle indicazioni tecniche menzionate dall'art. 2 dello stesso decreto — non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informativo diverso da quello loro attribuito in sede di ripresa. Ne consegue che nella prima di tali ipotesi la natura giornalistica è configurabile solo in relazione a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate alla ripresa di immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica rivestita, avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso informativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Carlo Cannara, dipendente della S.p.A. Radio Televisione Italiana — RAI — quale tele foto cine operatore, con ricorso diretto al Pretore di Milano chiedeva fosse dichiarato il proprio diritto alla qualifica di giornalista a far tempo, quanto meno, dalla data di iscrizione all'albo dei giornalisti, avvenuta nel giugno 1977 a seguito della nuova normativa di cui al D.P. 19 luglio 1976, n. 649, o da quell'altra data ritenuta di giustizia, con conseguente declaratoria di applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico e la condanna della società RAI ad applicargli il trattamento economico-normativo conseguente al nuovo inquadramento, con le differenze retributive e gli accessori di legge; il Cannara a tal fine conveniva in giudizio la detta società e l'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani - INPGI.

Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta soc. RAI la pretesa attorea, mentre l'Istituto convenuto chiedeva la condanna della società RAI al versamento dei contributi previdenziali ove fosse stato riconosciuto il diritto vantato dal ricor-

rente, l'adito Pretore con sentenza 19 febbraio 1980 respingeva la domanda.

A seguito di impugnazione del Cannara, il Tribunale di Milano con sentenza 16 maggio 1980-26 gennaio 1981 rigettava il gravame.

Premetteva la impugnata sentenza che il D.P. n. 649 del 1976, di modifica del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, consentiva di qualificare qualé giornalisti i telecinefotoperatori purché ricorressero nella attività da essi svolta due requisiti, quello dell'esercizio di autonomia decisionale operativa e quello dello svolgimento di mansioni di natura giornalistica attraverso la riproduzione di immagini atte a completare o sostituire la informazione iscritta.

E, continuava il Tribunale, autonomia decisionale operativa significava libertà di iniziativa e di decisione a livello operativo e non anche autonomia decisionale a livello creativo, vale a dire libertà di iniziativa nella deliberazione del servizio giornalistico.

Per quanto concerneva il secondo requisito, rilevava ancora il Tribunale, esso doveva ritenersi sussistente qualora l'operatore esplicasse attività intellettualmente qualificata e finalizzata alla formulazione di un determinato messaggio (questo era il senso della espressione figurata « scrivere con la macchina da presa »); le immagini riprese, e cioè, il risultato della attività dell'operatore, dovevano risultare dotate di specifica capacità informativa sì da riesprimere l'evento ed il fatto che detto operatore aveva letto, scelto ed inteso comunicare rendendolo intellegibile dai destinatari; occorreva in definitiva procedere ad una valutazione delle immagini nella loro capacità informativa sul piano notiziale. Né l'elemento letterario (scritto od orale) era indispensabile per il passaggio della immagine dalla dimensione riproduttiva del fatto o dell'evento alla dimensione discorsiva: occorreva soltanto che le immagini fossero dotate di eccezionale espressività e capacità informativa e cioè assumessero una tale carica o significato espressivo dei fatti da adempiere effettivamente alla funzione informativa divenendo strumento di conoscenza notiziale.

Ciò premesso per quanto riguardava la interpretazione da darsi alla normativa in oggetto, la impugnata sentenza, passando all'esame della fattispecie al proprio esame, rilevava che era emersa la sussistenza nella attività del ricorrente della autonomia decisionale operativa nel senso sopra delineato. In ordine al secondo requisito, il Tribunale affermava che non era stata decisiva in uno o nell'altro senso la prova testimoniale relativa alla presenza o meno dell'operatore al montaggio; la questione si riduceva quindi, al fine di accertare la sussistenza o meno del secondo requisito in esame, alla valutazione delle immagini sotto il profilo della capacità informativa sul piano notiziale. Ed il Tribunale, a seguito di visione delle riprese effettuate dal ricorrente, con esclusione del relativo commento parlato steso dai giornalisti, negava che le immagini oggetto di dette riprese avessero di per se stesse quella capacità informativa meglio sopra qualificata.

Avverso tale sentenza il Cannara propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la S.p.A. RAI mediante controricorso; entrambe dette parti hanno prodotto memorie; l'INPGI non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.P. 19 luglio 1976, n. 649, in relazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e agli artt. 34 e 44 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 e in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (artt. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il Tribunale, precisa il ricorrente, ha ritenuto necessari, perché un telecinefotoperatore possa essere inquadrato, quale giornalista, due requisiti, l'autonomia decisionale operativa e la eccezionale capacità informativa ed espressiva; il richiedere tale secondo requisito comportava la conseguenza di attribuire al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore sulla opera del prestatore d'opera, il che non sarebbe legittimo. L'elemento invece che farebbe qualificare come giornalistica l'attività di detto operatore sarebbe esclusivamente la destinazione delle immagini; come il magistrato non controlla il contenuto degli articoli di giornale compi-

lati da chi rivendica la natura giornalistica delle mansioni svolte, perché essa è implicita nel dato oggettivo che quel lavoro è finalizzato a fornire notizie, così il magistrato non potrebbe valutare le singole riprese per esprimere un giudizio di valore circa la capacità espressiva della ripresa, con conseguente attribuzione della qualifica giornalistica o meno alla ripresa e, quindi, la natura giornalistica o meno della attività del suo autore.

I giudizi di valore, insiste il ricorrente, non competono al giudice, specie se come nella specie si richiede addirittura la presenza di una eccezionale capacità espressiva. È giornalista, conclude sul punto il ricorrente, l'operatore il quale è utilizzato per le testate giornalistiche della RAI, la cui opera cioè è destinata oggettivamente ai servizi diretti a raccogliere ed elaborare le notizie al fine di informare gli utenti.

Altra erronea applicazione della normativa in questione, sempre secondo il ricorrente, sarebbe consistita nel non avere il Tribunale tenuto conto che è giornalista non solo l'operatore la cui ripresa sostituisce la informazione parlata, ma anche l'operatore la cui ripresa completa la detta informazione e che l'art. 2 del D.P. 649 del 1976 fa riferimento anche al servizio telecinefotografico comprensivo delle indicazioni tecniche.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Partendo dall'errato concetto del messaggio visivo suscettibile di essere fruito e compreso, il Tribunale si sarebbe limitato ad un esame sommario ed incompleto delle prove testimoniali, anzi non valutandole affatto, dando invece esclusivo rilievo alle visioni effettuate dal Collegio nei locali della RAI.

La resistente eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché si paleserebbe carente nella enunciativa del fatto, in contrasto con l'art. 366 cod. proc. civ., dato che in proposito detto ricorso si limita a far riferimento « a quanto esposto nella sen-

tenza impugnata da pag. 5 a pag. 13 ». Il rilievo non è fondato.

Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non si richiede che la esposizione dei fatti della causa costituisca premessa a sé stante dei motivi del ricorso, ma è sufficiente che i fatti stessi risultino dal contesto del ricorso o possano rilevarsi dagli argomenti addotti a giustificazione dei motivi. Conseguentemente è ammissibile il ricorso se, per quanto riguarda i fatti di causa, si limiti a riportarsi all'esposizione contenuta nella sentenza impugnata, ma le circostanze di fatto siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di diritto.

E così è nella specie, dato anche che le circostanze di fatto sono limitate al massimo e si evince dal contesto del ricorso che il ricorrente era operatore dipendente della S.p.A. RAI ed aveva chiesto, ai sensi del D.P. n. 649 del 1976, l'inquadramento nella categoria dei giornalisti.

Le due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono in buona parte fondate.

Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.

L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».

La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.

È stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusiva-

mente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà; la legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale, contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione, a carattere intellettuale, alla compilazione di un « particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità, neutra, inidonea ad informare di altro da sé; nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).

Pertanto, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. n. 3849/84, cit.).

Di conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività

giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione); è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625).

Ciò posto, esattamente il Tribunale di Milano ha identificato, alla stregua della legge e del regolamento di esecuzione, i requisiti della attività giornalistica dei cinefotoperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.

In ordine al primo requisito non vi è questione nella presente causa: la impugnata pronuncia ha ritenuto sussistente tale requisito, il ricorrente è il lavoratore soddisfatto dal punto, per cui ovviamente su detto punto non vi è doglianza; la società RAI, daltronde, vincitrice, non era legittimata ad impugnare la sentenza perché una sua tesi difensiva non era stata accolta ed una parte della motivazione della decisione, peraltro ad essa favorevole, non la soddisfaceva, potendo pur sempre in eventuale sede di rinvio, riprospettare tale tesi non accolta senza preclusione alcuna. E su come debba essere inteso tale requisito si è soffermata, invece, questa Corte nella più volte indicata pronuncia (n. 3849 del 1984).

Passando all'esame del secondo requisito, deve esaminare, anzitutto, la obiezione del ricorrente, secondo cui il Tribunale si sarebbe erroneamente attribuito il compito di esprimere un giudizio di valore che ad esso non competeva.

Il rilievo non è fondato.

È ricorrente la ipotesi di lavoratore, assunto con una data qualifica ed inquadrato con assoggettamento ad una determinata contrattazione collettiva, il quale invochi nel corso del rapporto di lavoro la circostanza di avere svolto in concreto mansioni che lo legittimano ad

essere inquadrato in qualifica superiore ovvero, come nella specie, con assoggettamento ad una diversa contrattazione collettiva.

Per rimanere nel settore che qui interessa, qualora un lavoratore dipendente, quale impiegato, da un editore di giornali stampati o parlati o visivi invochi di avere espletato attività giornalistica, sarà compito del giudice, in caso di controversia, esprimere un giudizio se in concreto quella attività sia stata svolta. Così nella specie, avendo il ricorrente, assunto quale tecnico dalla soc. RAI, invocato di avere svolto attività giornalistica, è compito del giudice esprimere un giudizio se invece la attività da lui svolta sia di natura giornalistica o meno.

A tal fine peraltro non sembra potersi fare riferimento esclusivo alla destinazione della attività, nel senso che ogni operatore le cui riprese sono state utilizzate nell'ambito delle testate giornalistiche della soc. RAI debbano essere qualificati giornalisti. Ed invero, come non ogni dipendente RAI il quale è utilizzato nell'ambito di quelle testate è giornalista, così l'operatore non è automaticamente giornalista per il semplice fatto che le riprese da lui effettuate vengono utilizzate da dette testate: nell'un caso e nell'altro il giudice, di fronte alla pretesa dell'aspirante all'inquadramento tra i giornalisti, è tenuto ad esprimere un giudizio sulla natura della attività svolta, al fine di decidere se essa sia o meno di natura giornalistica; e nel caso degli operatori il giudice deve tener precipuamente presente il dettato normativo.

Un tale giudizio è ontologico, relativo cioè alla essenza, alla natura della attività svolta dal lavoratore, non già di valore di detta attività: il giudice deve cioè valutare ed affermare se quella attività sia di natura informativa nel senso sopra specificato ovvero no; e con ciò non si attribuisce al giudice il compito di esprimere un giudizio di valore su detta attività, se cioè i singoli « pezzi » scritti parlati o meramente visivi siano più o meno validi. Il giudice, ripetesi, è chiamato a decidere se quei « pezzi » abbiano natura informativa e ciò sia nel caso di tratti scritti, da riportare su carta stampata ovvero da leggere, oppure di immagini da fornire all'utente.

Ciò posto, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che per essere la prestazione dell'operatore qualificata come attività giornalistica la capacità informativa ed espressiva delle immagini debba essere eccezionale. Tale requisito, infatti, non è nella legge né nel regolamento, per i quali deve soltanto aversi riguardo alla natura giornalistica della prestazione che consiste, come rilevato, in una attività qualificata intellettuale avente funzione informativa. La eccezionalità della capacità espressiva o informativa del messaggio, scritto parlato o visivo, attiene al valore del messaggio, sotto il profilo della sua qualità formale, ma non già alla sua natura giornalistica e non è richiesta per la identificazione del giornalismo scritto o parlato, come non lo è per la identificazione del giornalismo per immagini o sequenza di immagini (Cass. n. 3849/84, cit.).

Cioè, appunto, come sopra precisato, il giudice deve dare un giudizio ontologico, della attività, non già di valore; deve dare un giudizio se la parola, scritta parlata o per immagini, abbia capacità informativa, non già se essa abbia più o meno valore.

Probabilmente, peraltro, il Tribunale, con la frase sopra indicata, ha voluto intendere soltanto che le immagini, per essere considerate notizia giornalistica, dovevano distinguersi notevolmente dalle immagini pure e semplici e senza alcun contenuto informativo di per sé sole.

Erra ancora il Tribunale quando svaluta l'elemento del montaggio delle immagini. È essenziale, invece, accertare se i servizi realizzati da un operatore, sia pure in assenza di altro soggetto, abbiano per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini, la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie parlata), svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa selezione o montaggio delle immagini ad opera di altri soggetti. È evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un « discorso per immagini », avente natura informativa, in quanto qualsiasi « discorso », scritto parlato o

visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa, e nella quale i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi. Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non siano realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. n. 3849/84, cit.).

Pertanto dovevasi dare il massimo rilievo alla operazione di montaggio, essendo evidente che una penetrante rielaborazione della ripresa in tale sede, poteva far acquistare alla ripresa quella capacità informativa che prima non aveva; se così fosse stato si sarebbe potuto mantenere la capacità informativa delle immagini da far risalire a colui che quella rielaborazione aveva effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.

Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. È stato rilevato come anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. È stata fatta la ipotesi di un operatore, cui, in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso, venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincida o addirittura contrasti con quello assunto dal secon-

do, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale, utilizzerà le immagini solo in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. È manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzata invece in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. n. 3849, cit.).

Ovviamente vale anche il rilievo contrario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenzia.

Nella specie il Tribunale, più che ritenere che le prove testimoniali in proposito non erano concordanti e, quindi, si elidevano vicendevolmente, ha per principio svalutato la prova testimoniale. Era necessaria invece una più approfondita valutazione di tale prova, con specifico riferimento al montaggio relativo alle riprese effettuate dal ricorrente e poi dal Tribunale valutate.

Soprattutto la impugnata sentenza merita censura nel punto in cui ha negato la capacità informativa, e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dal ricorrente sulla base della visione delle immagini senza ascoltare i relativi commenti parlati compilati dai giornalisti. Così facendo il Tribunale ha dimenticato che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé solo sostituisca lo scritto od il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del D.P. 649 del 1976.

La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola, ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto visionare le riprese effettuate dal ricorrente, anche ascoltando il commento

parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolge, a completamento della parola, funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola.

Esattamente invece il Tribunale ha escluso ogni rilievo di presenti fini al richiamo alle « indicazioni tecniche » contenuto nell'art. 2 del D.P. 649 del 1976 in esame, indicazioni da formularsi dall'operatore in sede di esame per la iscrizione nell'albo dei giornalisti; trattasi di elemento necessario a valutare in quella sede l'idoneità dell'operatore, imponendogli la stesura di una relazione contenente la indicazione di aspetti tecnici (lunghezza del filmato, luogo e data dell'avvenimento, ecc.), elemento esso del tutto privo di rilevanza in sede di valutazione se una ripresa costituisca informazione. È evidente che se quella relazione tecnica contenga altri elementi, quale un commento alla immagine, utilizzato poi in sede di montaggio, il discorso cambierebbe, dovendosi in tale ipotesi ammettere che il commento parlato alla immagine è opera, sia pure parziale, dell'operatore. Ma se così fosse, si entrerebbe in un campo del tutto diverso da quello qui in esame, che si limita a valutare la attività dell'operatore quale artefice della ripresa delle immagini soltanto e non quale collaboratore del commentatore di quelle immagini.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e nei limiti innanzi indicati. Il giudice di rinvio, che si designa nel tribunale di Lodi, si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

L'INSOSTENIBILE ININFORMATIVITÀ DELL'IMMAGINE

1. Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce — in qualche punto integrandole — le tesi e le argomentazioni che in precedenza l'avevano indotta a riconoscere la natura giornalistica della riproduzione d'immagini a fini informativi e la qualità di giornalisti ai telecinefotoperatori per organi di informazione¹.

L'interpretazione del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, che ha disciplinato le modalità di accertamento di due dei requisiti necessari per la richiesta d'iscrizione all'Albo dei giornalisti da parte degli informatori a mezzo di immagini², è assai controversa sia in dottrina sia in giurisprudenza³.

A livello giurisprudenziale, un punto fermo — pure se altrimenti malfermo⁴ — sembrava essere stato messo da una

¹ Cfr. Cass. 29 giugno 1984, n. 3849, in *Foro it.*, 1984, I, 2147 ss. e, su di essa, la nota di E. CAPPAGLI, *Cinefotoreporter e giornalismo*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 421 ss. che ne approfondisce soprattutto gli aspetti processuali.

² L'art. 1 del Decreto ha modificato l'art. 34 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, disponendo, quanto alle modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e alla documentazione dell'attività pubblicistica svolta, che « coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».

L'art. 2 del Decreto ha innovato l'art. 44 del regolamento sulla prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti statuendo per i telecinefotoperatori che « la prova scritta prevista dall'art. 32, comma 1, della legge consiste ... nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico telecinefotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice ».

³ Per le indicazioni relative, che non siano contenute nella presente nota, mi permetto di rinviare al mio *La riproduzione d'immagini per organi di informazione come attività giornalistica*, in *Giur. cost.*, 1982, I, 1777 ss.

⁴ La debolezza delle tesi sostenute e la fragilità dell'iter argomentativo percorso sono state oggetto di ampio esame in *La riproduzione d'immagini*, cit., 1779 ss. e *passim*.

sentenza del T.A.R. del Lazio, la quale aveva annullato il Decreto perché ritenuto lesivo della legge 3 febbraio 1963, n. 69 laddove prevede che giornalista sia « colui che per assolvere alla sua funzione di informatore e commentatore si avvale essenzialmente della parola »; che considera dunque come attività giornalistica soltanto quella « letteraria », svolta cioè con la parola o lo scritto⁵.

Ma la questione è stata riportata a nuovo da una decisione del Consiglio di Stato, la quale, in ordine alla appellata sentenza del T.A.R. del Lazio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo⁶.

La situazione si è così rovesciata. In relazione all'informazione visiva (e mista, insieme letteraria e visiva), l'indirizzo giurisprudenziale ora dominante è quello consolidato nella sentenza che si annota, per il quale il d.P.R. n. 649 è legittimo ed è infondata la tesi — prospettata a sostegno della conclusione opposta — che l'immagine, di per sé, ossia senza una addizione letteraria esplicati-

va, sia inintelligibile e quindi inidonea ad informare giornalmisticamente⁷.

È un indirizzo che merita consenso, per la cultura dell'informazione che esprime, per le tesi che propone e per il metodo che adotta; che si espone invece a qualche rilievo in ordine al corredo argomentativo. Sul quale converrà pertanto soffermarsi con particolare attenzione, analizzandolo sia nella sentenza che si annota, sia, per le parti in cui essa vi fa espresso rinvio, nella precedente sentenza in argomento⁸, al fine di valutarne il fondamento e la congruenza.

Di quest'ultima si darà luogo, in qualche misura, ad una annotazione per sentenza interposta, ma non ne soffrirà — credo — né la sentenza in commento né il genere letterario, visto che si avrà l'opportunità di rivisitare in modo compiuto il complesso problema dell'informazione a mezzo di immagini dal versante giurisprudenziale ad essa favorevole, riservandogli quella specifica considerazione che, soprattutto in relazione ai profili di carattere sostanziale, sembra essergli finora mancata.

⁵ Cfr. T.A.R. Lazio 14 settembre 1981, n. 678, in *Giur. cost.* 1982, I, 1759 ss. e sulla sentenza, con valutazioni parzialmente o totalmente difformi, le osservazioni di R. DELLA LENA, *Tele-cine-foto operatori e iscrizione all'albo dei giornalisti*, in *Temi rom.*, 1981, 362 ss.; C. GESSA, *Professione giornalistica e informazione a mezzo di immagini: a proposito di un preteso contrasto tra legge e regolamento professionale*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1981, 553 ss. con *Postilla* di E. SANTORO, *ivi*, 570 ss.; G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter e giornalisti: parificazione professionale?*, in *Trib. amm. reg.*, 1981, II, 395 ss.; R. ESPOSITO, *Editori e giornalisti tra immagini e parole*, in *Giur. cost.*, cit., 1760 ss.; M. PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione d'immagini*, cit., 1777 ss.; V. BROGGI, *I telecineoperatori sono giornalisti?*, in *Riv. amm.*, 1984, 343 ss.

⁶ Cfr. Cons. Stato 16 dicembre 1983, n. 945, in *Riv. amm.*, 1984, 163 ss. con note di D. IARIA, *Brevi note in tema di impugnabilità di atto presupposto: il problema dell'incompetenza giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti applicativi*, *ivi*, 164 ss. e V. BROGGI, *I telecineoperatori*, cit., 343 ss.

⁷ Cfr. soprattutto E. SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. aut.*, 1974, 1 ss.; *Id.*, *Sul contenuto dell'attività giornalistica*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1974, 3 ss.; *Id.*, *Sull'informazione a mezzo di immagini*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1977, 584 ss.; *Id.*, *Riprese televisive di fatti di attualità, giornalismo e creatività*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1980, 136 ss. La tesi, ripresa da R. ESPOSITO, *Editori*, cit., 1771, è stata autorevolmente ribadita da A. PACE, *Stampa-giornalismo-radiotelevisione*, Padova, Cedam, 1983, 170 ss.

⁸ Cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2147 ss.

⁹ Cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2153 ss.

¹⁰ Cfr. E. SANTORO, *Riprese televisive*, cit., 147 s. La tesi, fatta propria dalla citata T.A.R. Lazio n. 678 del 1981, è condivisa, con alcune interessanti puntualizzazioni, da A. PACE, *Stampa*, cit., 165 ss., 174 s.

2. La prima questione a venire affrontata e risolta dalla pronuncia in esame è quella del rapporto fra il d.P.R. n. 649 e la legge n. 69. La Corte, che già aveva avuto modo di esprimersi in forma analitica — respingendole — su alcune ragioni di presunta illegittimità del Decreto⁹, qui si limita a riconfermare la tesi della sua legittimità senza riproporre gli argomenti. I quali vanno invece ricordati, perché introducono al concetto legislativo di attività giornalistica, ossia al presupposto della soluzione del problema se i telecinefotoperatori, alle condizioni previste dal Decreto, siano o meno dei giornalisti.

Si è affermato che la legge n. 69, statuendo che la prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti sia una prova scritta (art. 32) e disponendo, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, la presentazione di scritti su giornali e periodici a firma del richiedente (art. 35), abbia circoscritto la nozione legislativa di attività giornalistica al solo giornalismo letterario¹⁰.

Anche a non tener conto del fatto che la legge professionale ha espressamente

previsto il giornalismo visivo e misto, quando ha stabilito che la pratica giornalistica si possa svolgere presso il servizio giornalistico della radio e della televisione (art. 34)¹¹, l'affermazione, appoggiata all'interpretazione degli artt. 32 e 35 legge n. 69, è priva di fondamento.

La previsione di una prova scritta di idoneità professionale non legittima l'inferenza che la professione cui essa abilita si eserciti esclusivamente attraverso scritti¹²; né altra conclusione se non quella che chi vi si sottopone debba dimostrare per iscritto di conoscere e di saper usare la tecnica e la pratica del giornalismo. Pertanto, se si consideri la norma legislativa indipendentemente dall'attuazione regolamentare ben si può dire che, qualora alla riproduzione di immagini venga riconosciuta per altra via la natura di attività giornalistica, niente si oppone a che il telecinefotoperatore ne possa dar conto per iscritto.

Soprattutto se si consideri che, secondo la parte non innovata dell'art. 44 del regolamento, da un lato, gli argomenti della prova scritta offerti alla scelta del candidato « debbono in ogni caso comprendere la compilazione di un resoconto o di un servizio informativo di attualità, di politica interna, estera, economica, di un qualsiasi avvenimento, di cronaca e di sport, sulla base del materiale di lavoro fornito dalla commissione »; e, d'altro lato, l'accertamento della conoscenza « delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione » è commessa alla prova orale, una delle cui materie è appunto « tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica »¹³.

Ma l'art. 2 del d.P.R. n. 649 statuisce diversamente; prevedendo che la prova scritta possa consistere « nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico telecine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche », cioè che una prova pratica possa formare oggetto della prova scritta, sembra collocarsi fuori dell'ambito di previsione dell'art. 32 legge n. 69¹⁴. Alla stessa conclusione dovrebbe tuttavia pervenirsi in relazione alla disposizione regolamentare, la cui legittimità non è stata invece contestata, che individua in uno « schema di impaginazione, compres-

vo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica di una parte di un quotidiano o di un periodico » la prova scritta di idoneità professionale per l'impaginatore¹⁵. Con la conseguenza — che pare eccessiva, anche perché, come si vedrà, esegeticamente non obbligata — di mutilare il giornalismo di un operatore indispensabile alla confezione di un organo di informazione.

Ragionare in questo modo non è dedurre la legittimità di una norma dalla non rilevata precedente illegittimità dell'altra¹⁶, ma pretendere che una linea interpretativa sia internamente coerente. E mostrare come, se ci si attesti su di una interpretazione letterale delle disposizioni considerate, il rigore argomentativo muti in *rigor mortis*, sottraendo al giornalismo gli operatori che ne marciano i più cospicui tratti evolutivi; in altri termini, far apprezzare come impoveri-

¹¹ Per l'espresso riferimento all'art. 34 legge n. 69 come alla disposizione dalla quale derivare la previsione legislativa del giornalismo insieme parlato/scritto e visivo, pur con conclusioni diverse quanto alla legittimità del d.P.R. n. 649, cfr. G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter*, cit., 397; M. PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione di immagini*, cit., 1795 s.; A. PACE, *Stampa*, cit., 165.

¹² In questo stesso senso cfr. GESSA, *Professione giornalistica*, cit., 566. *Contra*, cfr. E. SANTORO, *Riprese televisive*, cit., 147-8.

¹³ Non è chiaro pertanto perché di questa tesi, già esposta in *La riproduzione di immagini*, cit., 1783, A. PACE, *Stampa*, cit., 166, nt. 10, dica che « in pratica, confonde la prova scritta con la prova pratica », affidando all'autorità di C. PROTETTI (*Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, Cedam, 1979, 277) l'ovvia distinzione fra prova scritta e prova pratica di telecinefotografia (*ivi*, 171, nt. 26). Ciò che si è sostenuto e si continua a sostenere è che, prima dell'avvento del d.P.R. n. 649, la prova scritta prevista dall'art. 32 legge n. 69 non era inadeguata al compito di saggiare l'idoneità professionale del telecinefotoperatore, poiché dal fatto che egli svolge la sua attività con mezzi tecnici di riproduzione non pare possa desumersi l'incapacità di illustrarne per iscritto l'impiego giornalistico. L'affermazione è forse opinabile (cfr., ad esempio, per l'interpretazione opposta, Pret. Cagliari 28 marzo 1979, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 239), ma non certo sulla base di una pretesa confusione fra prova scritta e prova pratica. La confusione, se c'è, è stata introdotta, come subito si vedrà, dall'art. 2 del Decreto citato.

¹⁴ Cfr. SANTORO, *Riprese televisive*, cit., 161 e A. PACE, *Stampa*, cit., 166. Intermedia ed erronea l'interpretazione di G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter*, cit., 397, per la quale la norma regolamentare avrebbe disposto una « integrazione » della prova scritta con quella pratica.

¹⁵ Cfr. art. 11 d.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, che ha così modificato l'art. 44, comma 1, d.P.R. n. 115 del 1965. Per l'affermazione che l'art. 32 legge n. 69 era stato formalmente e sostanzialmente violato già dal d.P.R. n. 212 del 1972 cfr. A. PACE, *op. loc. cit.*

¹⁶ Secondo il rilievo di A. PACE, *op. loc. cit.*

sca il moderno concetto di attività giornalistica se lo si riduca al solo giornalismo letterario.

Tanto più che la legge professionale non costringe al sacrificio. Il combinato disposto dell'art. 34 legge n. 69, che presuppone il giornalismo visivo e misto, e dell'art. 32 della stessa legge, che dispone la prova di idoneità professionale, fa ritenere infatti che la prova scritta possa essere convertita in altra ritenuta capace di valutare il particolare tipo di attività giornalistica sottoposta ad esame¹⁷.

Vano sembra invece il tentativo, ispirato ad una lettura della legge professionale difforme da quella qui proposta, di conservare legittimità alla norma regolamentare concernente gli impaginatori e di negarla a quella sui telecinefotoperatori, sulla base dell'affermazione che la novità riguardante gli impaginatori avrebbe inciso soltanto sul concetto di prova scritta, mentre l'innovazione introdotta dall'art. 2 d.P.R. n. 649 a proposito dei telecinefotoperatori sarebbe andata ben oltre, stravolgendo sostanzialmente la nozione di giornalista presupposta dalla legge n. 69¹⁸.

Non c'è infatti finezza interpretativa che valga a fare dell'impaginatore un giornalista letterario¹⁹. La riforma della

prova scritta per l'impaginatore ha condotto nella categoria dei giornalisti un professionista che esercita attività giornalistica, ma non di giornalismo letterario, né più né meno del telecinefotoperatore.

A sostegno della tesi non si può nemmeno addurre il fatto che gli editori abbiano avvertito un *vulnus* alla nozione legislativa di giornalista solo con riferimento ai telecinefotoperatori²⁰. La circostanza può essere ascritta ad una sensibilità che gli editori hanno spiccata quanto quella che mostrano per i principi: il maggior costo per le imprese dell'inquadramento professionale di una categoria numerosa com'è quella dei telecinefotoperatori rispetto a quello sostenuto per l'inquadramento degli impaginatori.

La riduzione del concetto legislativo di attività giornalistica al giornalismo letterario non trova più solido fondamento nell'interpretazione dell'art. 35 legge n. 69; dalla quale può farsi logicamente derivare che una delle forme di pubblicità è scritta, non anche che il pubblicità debba essere necessariamente scritto²¹. Ad opinare il contrario, prima che al disconoscimento del pubblicità per immagini, si giungerebbe alla negazione del pubblicità orale (che, giova sottolinearlo, rientra nella nozione di giornalismo letterario), quando invece il regolamento di esecuzione della legge professionale detta una norma che entrambi li presuppone. L'art. 34, comma 4, d.P.R. n. 115 del 1965 dispone che « i collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali » che non siano in grado di esibire scritti a loro firma su giornali e periodici « devono comprovare con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio la concreta ed effettiva attività svolta ». È evidente che un'attività comprovabile con una idonea documentazione non consistente in uno scritto o, in luogo di essa, con un attestato non può che essere un'attività di riproduzione di immagini o di pubblicità orale²².

Infine, anche a concedere che l'attività pubblicitaria sia di solo giornalismo scritto, non ne verrebbe la conseguenza che l'attività del professionista sia di so-

¹⁷ Salvo che per il riferimento all'art. 34 legge n. 69, è la stessa interpretazione adottata da Cass. n. 3849 del 1984 citata (v. *infra* nel testo e nt. 23).

¹⁸ Cfr. A. PACE, *op. loc. cit.*

¹⁹ Quella di A. PACE, *Stampa*, cit., 166-7, che fa leva sul bagaglio ideologico e culturale, sulla sensibilità critica, sull'attitudine a rendere efficacemente intelligibili le notizie che debbono essere possedute dall'impaginatore e accertate attraverso la « prova scritta » consistente nella predisposizione di uno schema di impaginazione, dimostra soltanto che l'impaginazione è un momento essenziale all'attività di informazione giornalistica, non già che essa sia attività di giornalismo letterario, né, conseguentemente, che l'impaginatore sia un giornalista letterario. Non si comprende peraltro perché di queste qualità dovrebbe essere privo il telecinefotoperatore, quando le condizioni e le prove di ammissione al giornalismo, salvo che per l'oggetto della « prova scritta » e per il « modo » d'informare, sono identiche per giornalisti letterari, impaginatori e telecinefotoperatori.

²⁰ Questo argomento di ordine pratico è fatto valere da A. PACE, *Stampa*, cit., 166.

²¹ Secondo quanto sostiene invece E. SANTORO, *Riprese televisive*, cit., 148. Nello stesso senso, e con valutazione di illegittimità dell'art. 1 d.P.R. n. 649, cfr. Pret. Torino 31 luglio 1980, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1980, 358.

²² Nel senso che l'espressione « idonea documentazione », di cui all'art. 34 del regolamento, alluda a « filmati provvisti del relativo commento giornalistico », cfr. A. PACE, *Stampa*, cit., 165.

lo giornalismo scritto (lo escluderebbe l'art. 24 legge n. 69), ma semmai l'inciamo che la stessa nozione di attività giornalistica, per mezzo della quale nell'art. 1 legge n. 69 sono identificate le due figure di giornalista, abbia nei due casi contenuti diversi²³.

Senza scendere nel dettaglio interpretativo ed argomentativo, la Corte, già nella precedente sentenza, aveva respinto la tesi che dalle norme citate della legge n. 69 potesse ricavarsi una nozione di attività giornalistica confinata al solo giornalismo letterario. Aveva infatti affermato che le norme indicate, « lungi dall'implicare una particolare e formale nozione dell'attività giornalistica, trovano spiegazione nel riferimento anodino al modo usuale e prevalente di svolgimento dell'attività stessa e al modo, parimenti usuale, di documentazione qualificata (in forma scritta) della prova di idoneità professionale, propria in genere di tutti gli esami, senza, però, escludere la possibilità di tradurre detta forma in altra equivalente, sul piano documentale qualificato, desumendola dalla natura dell'attività da verificare e documentare »²⁴.

3. In quest'ultima affermazione è delineato il metodo seguito dalla Corte per determinare i contenuti, e quindi il concetto, di attività giornalistica; metodo e concetto che sono ripresi nella sentenza in esame.

Secondo la Corte la legge n. 69 non ha dato, né ha inteso dare, una nozione formale di attività giornalistica, ma ne ha apprestato delle norme di tutela per come di fatto si svolge nella realtà sociale, in modo che esse siano applicabili a « qualsiasi forma di attività qualificata di pensiero, svolgendosi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio o della televisione ». E non è dubbio, ad avviso della Corte, che uno dei contenuti specifici del giornalismo, assumibili dalla realtà sociale, sia costituito dall'informazione visiva e mista qual'è considerata e disciplinata dal d.P.R. n. 649.

La conclusione è esatta; anche l'argomentazione ha una sua interna coerenza. Ne va tuttavia segnalata una debolezza, che è suscettibile di far pervenire, con pari logicità, alla conclusione opposta.

La legge non fornisce il concetto di attività giornalistica. Essa però disciplina una professione il cui oggetto è l'esercizio di quell'attività. D'altra parte, dall'osservazione della realtà sociale si ricava soltanto che la riproduzione di immagini appartiene al *genus* dell'attività informativa. In assenza di una definizione legislativa di attività giornalistica che contenga anche la riproduzione di immagini a fini informativi, ben potrebbe sostenersi che, senza escludere l'esistenza di altri tipi di informazione e di informatori, la L. n. 69 abbia considerato unicamente la *species* informazione giornalistica (che si svolge attraverso la parola e lo scritto) e i soggetti che la esercitano, cioè i giornalisti (letterari)²⁵.

A non consentire questa interpretazione è proprio la legge professionale, la quale, se non dà una definizione espressa e compiuta dell'attività giornalistica, identificata attraverso i suoi contenuti reali²⁶, offre degli elementi utili alla ricostruzione del suo contenuto minimo essenziale e, alla fine, una nozione idonea a ricomprendere anche l'informazione a mezzo di immagini.

Se si conduca un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni della legge n. 69, particolarmente dell'art. 2, e si rilevi che: a) al giornalista è riconosciuta la libertà di informazione, la quale nel suo nucleo essenziale consiste nel diritto di trasmettere — e, prima ancora, di ricercare, acquisire e formare — delle notizie, cioè delle conoscenze di fatti determinati; b) al giornalista è parimenti garantita la libertà di critica, che, considerata anch'essa nel suo nucleo fondamentale, è il diritto di esternare giudizi riguardo alla verità o meno delle notizie in relazione ai fatti che esse rappresentano; c) le due libertà conoscono come limite e insieme come scopo il ri-

²³ L'art. 1 legge n. 69, nella definizione della professione-attività giornalistica, approda infatti alla tautologia per la quale è giornalista chi esercita attività giornalistica. Sul punto cfr. il mio, *La riproduzione d'immagini*, cit., 1784, 1786.

²⁴ Cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2153-4.

²⁵ Per questa affermazione, e per la deduzione di illegittimità del d.P.R. n. 649, cfr. E. SANTORO, *Riprese televisive*, cit., 140-1, 145, 149, 160; A. PACE, *Stampa*, cit., 168-9, 174. Cfr. inoltre T.A.R. Lazio n. 678 del 1981, cit., 1773-4.

²⁶ Sulla quale cfr. E. SANTORO, *Attività giornalistica*, cit., 1 ss.

spetto della verità sostanziale dei fatti, cui è strumentale anche l'obbligo professionale di rettifica delle notizie inesatte²⁷, non si tarderà a ravvisare il contenuto minimo essenziale dell'attività giornalistica disegnato dalla legge nella diffusione tramite organi di informazione — giornali, periodici, agenzie di stampa radiotelevisione — di notizie, cioè della conoscenza di fatti determinati, acquisite e criticamente formate in modo da corrispondere alla loro verità sostanziale. Di conseguenza, posto che la relativa nozione è individuata *per relationem* da quella di attività giornalistica, giornalista, nel minimo

essenziale descritto dalla legge, sarà chi professionalmente o non occasionalmente acquisisce le notizie e le forma criticamente per trasmetterle ad un organo di informazione affinché le diffonda.

Si tratta evidentemente di un « minimo definitorio ». Come è stato rilevato in dottrina e dalla stessa Corte²⁸, l'attività giornalistica non si compie nella sola raccolta ed elaborazione di notizie da pubblicare; e, quanto alla parte notiziale, non si esaurisce nella fase dell'acquisizione e della trasmissione delle notizie, ma normalmente si completa nelle successive fasi dell'interpretazione e dell'elaborazione delle stesse per la formazione del messaggio che sarà diffuso²⁹.

Quel « minimo » esplica tuttavia l'importante funzione di far considerare giornalismo e giornalista l'attività e la professione consistente nella sola acquisizione e trasmissione all'organo d'informazione delle notizie da diffondere. Tale attività richiede infatti in chi la svolge quella capacità di scelta, di interpretazione e di valutazione del dato notiziale nella quale si manifesta la creatività informativa del giornalismo.

D'altronde, quando si dia coincidenza testuale fra notizia trasmessa e notizia diffusa, come negare che quella creatività si sia già totalmente espressa nella fase dell'acquisizione e della trasmissione della notizia³⁰?

Alla luce di queste definizioni non credo si possano nutrire dubbi sulla natura giornalistica della riproduzione di immagini a fini informativi e sulla qualità di giornalista del telecinefotoperatore per organi di informazione. La riproduzione di un'immagine cioè della forma esteriore di un fatto è idonea a trasmettere la conoscenza e quindi una notizia direttamente rispondente alla sua verità; essa è inoltre strumento efficace di critica e di rettifica. In altre parole, l'immagine ha una sua autonoma capacità informativa che si concreta nell'attitudine a sostituire o ad integrare l'informazione letteraria. Ne viene che il telecinefotoperatore il quale, in forma professionale o non occasionale, acquisisca delle notizie visive e le trasmetta all'organo di diffusione, avvalendosi di quella autonomia di decisione che è pro-

²⁷ Sulla possibilità di ricavare dalla legge professionale, e segnatamente dal suo art. 2, il concetto di attività giornalistica cfr. E. SANTORO, *Sull'informazione*, cit., 586; C. GESSA, *Professione giornalistica*, cit., 562 ss.; M. PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione d'immagini*, cit., 1786 ss., anche per il rilievo che assume l'obbligo di rettifica « interna » (la cui osservanza cioè non è pretesa dall'avente diritto ex art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, in materia radiotelevisiva, 7 e 34 legge 14 aprile 1975, n. 103) a garanzia dell'osservanza del dovere professionale di fornire un'informazione aderente ai fatti (*ivi*, 1789, 1790-1). Da ultimo cfr. A. PACE, *Stampa*, cit., 169.

²⁸ Cfr. Cass. 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Foro it.*, 1982, I, 1016, con nota di O. MAZZOTTA, ricca di riferimenti dottrinali e soprattutto giurisprudenziali; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, citata nella sentenza in esame, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, II, 359 ss. con nota di A. TOSI, *Brevi note in tema di lavoro giornalistico*; Cass. 23 novembre 1983, n. 7007, in *Mass. Foro it.*, 1983, 1412.

²⁹ Cfr. E. SANTORO, *Attività giornalistica*, 5 ss.

³⁰ Ciò, beninteso, quando l'acquisizione e la trasmissione della notizia sia affidata al giornalista, non quando la notizia sia fornita da un soggetto che giornalista non è o sia procurata dall'organizzazione del mezzo di diffusione. Nel senso che l'« intellettualità specifica » caratteristica del giornalismo, consistente nella mediazione tra realtà e conoscenza, sia propria delle sole fasi dell'interpretazione e dell'elaborazione, cfr. E. SANTORO, *Attività giornalistica*, 6-7, 27-8 e, sulle sue orme, R. ESPOSITO, *Editori*, cit., 1772.

All'argomento tratto dalla coincidenza fra notizia trasmessa e notizia diffusa si è obiettato che ciò che qualifica in senso giornalistico il dato notiziale è, in questo caso, la valutazione della sua idoneità a trasformarsi in messaggio, effettuata dal giornalista successivamente all'acquisizione. Cfr. E. SANTORO, *Sul contenuto dell'attività giornalistica*, cit., 4-5. Ciò è esatto se l'acquisizione avvenga a seguito di fornitura di notizie da parte di chi non è giornalista, non invece se sia opera dello stesso giornalista, il quale è dotato delle stesse capacità (professionali) e conoscenze (dell'indirizzo informativo, delle prescrizioni redazionali, della tecnica del supporto diffusivo) in base alle quali il giornalista di redazione compie il giudizio di idoneità alla pubblicazione. Nello stesso senso cfr. L. BONESCHI, P. ZANELLI, *Sub art. 1-2, in Il contratto dei giornalisti. Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico*, a cura di P. ZANELLI, Bologna, 1980, 26. Sul concetto di « creatività informativa » cfr. E. SANTORO, *Riprese televisive*, 163 ss.

pria del giornalista letterario, va considerato appunto un giornalista³¹.

Tale interpretazione è stata tacciata di scorrettezza perché i risultati cui perviene, e la conseguente legittimità del d.P.R. n. 649, sono fondati su elementi interpretativi tratti dallo stesso Decreto, il quale costituirebbe contemporaneamente l'oggetto e il parametro del giudizio³². Ma, come anche la sentenza mette bene in evidenza, il rilievo non pare fondato poiché qui non si fa questione se una qualunque riproduzione di immagini utilizzata da un organo di informazione sia attività giornalistica e giornalista sia chi la riproduce, ma se lo siano l'informazione a mezzo d'immagini e il telecinefotoperatore previsti dal Decreto.

4. Dopo aver risolto in senso positivo, anche se per una via meno sicura, il problema della legittimità del d.P.R. n. 649, la Corte, con il già collaudato riferimento alla realtà sociale, elimina ogni dubbio sulla presunta ininformatività intrinseca dell'immagine e ferma la sua attenzione su uno dei due requisiti cui deve soddisfare l'attività dei telecinefotoperatori per essere considerata giornalistica: la capacità informativa delle immagini.

La Corte individua l'attitudine informativa della riproduzione di immagini nella capacità di fornire l'informazione visiva sostitutiva o integrativa di quella scritta attraverso l'esercizio da parte del riproduttore della sua autonomia decisionale operativa, la quale pertanto assume una funzione strumentale al conseguimento dell'informatività dell'immagine.

Su questo secondo requisito dell'attività giornalistica dei telecinefotoperatori, considerato solo nella precedente sentenza³³, conviene soffermarsi sia per il già delineato rapporto di strumentalità che lo lega all'idoneità informativa delle immagini, sia perché la Corte ha evidenziato, anche nella sentenza che si annota, un più specifico punto di sutura fra i due requisiti nel rilievo che le operazioni di montaggio hanno per entrambi.

Dell'espressione « autonomia decisionale operativa » l'interpretazione che pare preferibile è quella per la quale tale autonomia non va intesa come autonomia tecnica, relativa cioè all'impiego del

mezzo di riproduzione, né come mediazione tecnica della prestazione informativa di un altro soggetto, ma, secondo quanto si desume dall'inciso riguardante la « natura giornalistica della prestazione », come quella stessa autonomia della quale gode il giornalista letterario e che costituisce il presupposto della creatività informativa del giornalismo³⁴.

Di tale soluzione interpretativa la Corte accoglie anzitutto l'irrilevanza dell'autonomia di ripresa, considerata sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il diverso profilo della « solitudine » dell'operatore. Perché si dia autonomia decisionale e (quindi) attitudine informativa delle immagini è necessario che la ripresa non sia meramente illustrativa di una informazione data da altri, e che il « discorso per immagini », nella sequenza concatenata di tutti i segni, sia interamente riferibile al suo autore. Perciò è indispensabile che il montaggio delle immagini sia frutto dell'attività del riproduttore.

Si può condividere il principio per il quale l'informazione visiva sostitutiva ed integrativa di quella scritta debba poter essere ascritta per intero all'intervento dell'operatore, e convenire anche sull'importanza del ruolo svolto dal montaggio nell'attribuzione della « paternità » dell'informazione. Il montaggio da parte dell'autore delle riprese, e comunque la sua presenza attiva nelle

³¹ Per questa conclusione, che mantiene il d.P.R. n. 649 nell'ambito della legge n. 69, cfr. anche GESSA, *Professione giornalistica*, cit., 568 s. e BROGGI, *I tele-cine-operatori*, cit., 346. Sull'autonomia capacità di critica e di rettifica dell'immagine (anche a seguito della intervenuta modificazione dell'art. 8 legge n. 47 del 1948 da parte dell'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la possibilità di rettifica dell'immagine da parte dell'immagine) cfr. GESSA, *op. cit.*, 567.

³² Cfr. A. PACE, *Stampa*, cit., 167.

³³ Cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2156-7.

³⁴ A tale risultato si perviene se si consideri che l'inciso « avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » non può fare riferimento alla idoneità informativa della riproduzione di immagini (superflua perché implicita nell'attitudine a integrare o a sostituire l'informazione scritta), né rappresentare il carattere che deve assumere l'informazione complessiva quando vi confluisce un apporto letterario, perché ciò si potrebbe sostenere solo con riguardo all'informazione mista e perché la natura giornalistica è riferita alla prestazione del telecinefotoperatore, sia essa integrata o meno ad un testo scritto. Sul punto, anche per indicazioni di giurisprudenza, rinvio al mio *La riproduzione d'immagini*, cit., 1794.

operazioni di montaggio, sono assieme indice della sua autonomia decisionale e presupposto dell'acquisizione di capacità informativa da parte dell'informazione visiva, particolarmente di quella integrativa.

Non pare però ci si possa spingere ad affermare, come sembra fare la Corte, che il montaggio sia sempre necessario a configurare l'autonomia del telecinefotoperatore, e che costituisca la sola sede nella quale si esprime la creatività dell'informazione visiva. Non si può escludere infatti che l'autonomia decisionale operativa si realizzi già nella fase della ripresa e che, in linea di principio e di fatto, una sequenza di immagini non bisogni del montaggio per conseguire idoneità informativa³⁵.

La Corte annoda forse in modo troppo stretto il problema della capacità informativa delle immagini che vengono trasmesse all'organo di informazione con quello delle immagini che verranno diffuse. Si sa che l'intervallo fra le due operazioni è propizio alla manipolazione dell'informazione da parte di coloro che hanno il compito di fissarla al supporto diffusivo. È un problema questo di carattere generale, che riguarda anche l'informazione letteraria, ma che non tocca la questione che stiamo esaminando. Se si contenga entro i limiti che le sono propri (del rispetto dell'indirizzo informativo, delle prescrizioni aziendali e redazionali, dell'utilizzazione delle capacità professionali al fine di esaltare o attenuare l'attitudine informativa delle immagini senza stravolgere il significato dell'informazione visiva trasmessa dall'operatore)

³⁵ Se l'immagine rappresenta la mediazione conoscitiva di un fatto, che si realizza isolando prima gli elementi costitutivi del fatto da riprodurre e cogliendo poi i significati che comunica (a chi l'ha delimitato e, quindi, conosciuto) e che si vogliono mediare con la sua riproduzione visiva, è evidente che la creatività può realizzarsi per intero nell'atto della riproduzione. Del resto, quando la creatività sia frutto del montaggio, è sempre l'iniziale contatto conoscitivo dell'operatore con il fatto a determinarne le forme di espressione: il materiale riprodotto viene ordinato in modo da restituire un fatto reale nei contorni e nella significazione che vi ha assegnato e colto il riproduttore. Oltre a tutto la Corte non può dimenticare che il d.P.R. n. 649 prevede, accanto ai telecineoperatori, la cui attività richiede normalmente il montaggio, i fotoperatori che invece non ne necessitano. E sarebbe ben strano che la creatività si producesse sempre *ab initio* in immagini fisse e sempre *ex post* in immagini in movimento.

³⁶ Proposta da E. SANTORO, *Nota* a Trib. Genova 21 dicembre 1982, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1983, 85-86.

la manipolazione, se così si può ancora chiamare, sarà legittima e l'informazione, con la relativa capacità informativa, sarà fatta risalire all'autonomia decisionale del telecinefotoperatore. Se viceversa supererà gli anzidetti limiti, l'informazione diffusa non sarà più riferibile al riproduttore di immagini, ma al soggetto che le ha manipolate, senza che peraltro ciò faccia venir meno la capacità informativa delle immagini originariamente fornite e l'autonomia decisionale dell'operatore; il quale anzi, sarà legittimato a far valere, con altre doglianze di radice contrattuale, la violazione della libertà di manifestare il proprio pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Tale soluzione pare preferibile a quella³⁶ secondo la quale dalla possibilità che il materiale visivo sia rielaborato per la traduzione informativa da soggetti diversi dall'operatore discende la mancanza di autonoma capacità informativa delle immagini. Ragionando in questo modo mi sembra si confonda un problema di « paternità » dell'informazione con un problema di capacità informativa e, quanto a quest'ultima, si tralascino di considerare i diversi livelli cui essa può attingere nello stesso materiale d'informazione, sia esso letterario o visivo. Un materiale di ripresa che necessiti di montaggio da parte dell'operatore è assimilabile agli appunti che su un certo avvenimento abbia raccolto un giornalista letterario. Entrambi, per essere compiutamente informativi, debbono venire rielaborati dai loro autori nella forma adatta alla diffusione. Il che non significa che in precedenza fossero privi di capacità informativa. Se così non fosse non ne sarebbe possibile la rielaborazione da parte di altri soggetti, i quali, saranno da considerare gli artefici, a seconda dei casi, o dell'ultimo livello di capacità informativa del materiale d'informazione sul quale hanno lavorato o di un'informazione confliggente con quella originariamente trasmessa; che, dunque, per confliggere dovrà esistere.

5. In ordine ai criteri specifici d'identificazione del requisito della capacità informativa delle immagini, la sentenza fissa alcuni principi assai interessanti. Anzitutto che la destinazione ad un or-

gano di informazione non sia sufficiente a far qualificare come giornalistica la riproduzione di immagini a fini informativi, e che non debba essere considerato giornalista ogni operatore le cui riprese siano state utilizzate nell'ambito del mezzo di informazione giornalistica.

La seconda affermazione, che solo in parte può essere derivata dalla prima, merita consenso. È la stessa legge n. 69 a prevedere che l'attività giornalistica possa essere svolta da soggetti che giornalisti non sono: esplicitamente a proposito del praticante (art. 34, comma 2); implicitamente con riferimento al collaboratore occasionale prima di (e per) diventare pubblicista (art. 35) e dunque al collaboratore occasionale *tout court*.

L'aver svolto attività giornalistica non è dunque che uno dei presupposti, la cui accertata sussistenza, assieme a quella degli altri previsti dalla legge e dal regolamento, consente di attribuire il titolo di giornalista così all'informatore letterario come a quello visivo.

Al contrario, la prima affermazione induce a qualche precisazione. Anche in dottrina si è negato che la destinazione all'organo di informazione sia di per sé efficiente a fondare la natura giornalistica della riproduzione d'immagini, sulla base della considerazione che non tutto ciò che viene pubblicato su di un giornale costituisce informazione giornalistica³⁷.

Ma l'argomentazione non è rigorosa. Dalla constatazione che non tutto ciò che si trova pubblicato su di un giornale ha carattere di informazione giornalistica discende soltanto la verità lapalissiana che nel giornale vi è una parte informativa e una parte che non lo è, e che quest'ultima non si converte in attività di informazione giornalistica a seguito della pubblicazione; non deriva anche la conseguenza, logicamente non consentita, che la pubblicazione non abbia rilievo ai fini della qualificazione come attività giornalistica dell'attività informativa.

Si danno infatti delle ipotesi in cui l'attività notiziale, come attività di informazione critica per la diffusione, non acquisisce natura giornalistica in ragione della qualificazione soggettiva di colui che la presta — allorché, ad esempio, egli sia un collaboratore occasionale —, nelle quali perciò la pubblicazione è

l'unico indice di riconoscimento di tale natura.

Quando poi l'attività informativa sia svolta da un giornalista (e sembri assumere carattere giornalistico dalla qualificazione professionale di chi l'esercita), ma non abbia esito di pubblicazione (l'osservazione lapalissiana si può infatti rovesciare: non tutto ciò che è frutto di attività giornalistica è pubblicato su di un giornale), è proprio la destinazione all'organo di informazione a contenerla nel territorio dell'esercizio professionale o non occasionale e a conservare la natura giornalistica.

La destinazione della notizia ad un organo di informazione o la sua pubblicazione, nella quale si realizza compiutamente la destinazione, sono pertanto elementi necessari alla caratterizzazione dell'attività d'informazione giornalistica; indispensabili a trasformare la fornitura di un dato notiziale, anche criticamente elaborato e commentato, in informazione giornalistica.

Così perimetrata la destinazione all'organo di informazione, come capacità di trasformare in informazione giornalistica ciò che è notizia nel senso suaccennato e non evidentemente ciò che notizia non è, rimane valida la tesi che la destinazione non è sufficiente a qualificare l'attività giornalistica, ed è fondata l'affermazione, contenuta nella sentenza in esame, che il giudice possa procedere all'accertamento della capacità informativa della riproduzione di immagini; che il giudice sia cioè legittimato a valutare in modo obiettivo se la riproduzione di immagini sia, a norma del regolamento, integrativa o sostitutiva dell'informazione scritta. Anche se si può prevedere che non si tratti di un compito agevole, data l'ampiezza della concezione di attività giornalistica adottata dalla Corte, e la rilevanza, pure da essa rimarcata, del « contesto »³⁸ al fine di conferire idoneità informativa ad un « pezzo » letterario, visivo o mi-

³⁷ Da ultimo, cfr. PACE, *Stampa*, cit., 168.

³⁸ Per l'ampiezza del concetto di attività giornalistica, fra le sentenze citate *supra* a nt. 28, cfr. in particolare Cass. n. 625 del 1982, cit., 362; per la rilevanza del « contesto » cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2153. Sulla rilevanza del contesto ai fini della qualificazione della riproduzione d'immagini come attività giornalistica cfr. ad esempio L. BONESCHI, P. ZANELLI, *Sub art. 1-2, in Il contratto dei giornalisti*, cit., 28-9.

rio, visivo o misto. Una cosa è certa, il giudizio non potrà mai spingersi ad apprezzare non solo, come la sentenza ha esattamente notato, l'eccezionalità della capacità informativa delle immagini, ma nemmeno, come ci pare di poter aggiungere, il suo carattere « normale », dato che l'efficacia dell'informazione è stata prevalutata dal mezzo di informazione ed è comunque, come si vedrà, una qualità « relazionale » dell'informazione letteraria e visiva.

In aggiunta al principio analizzato, la sentenza ne pone altri due non meno importanti. In primo luogo che, se la riproduzione di immagini sia collazionata ad un testo letterario, la valutazione di capacità informativa non possa essere condotta sulle sole immagini, visto che l'art. 1 d.P.R. n. 649 prevede l'informazione visiva integrativa di quella scritta. In secondo luogo e di conseguenza che il telecinetoperatore sia da considerare informatore a mezzo di immagini a prescindere dalla circostanza che lui stesso vi aggiunga un commento parlato o scritto³⁹.

³⁹ Conclusione questa di notevole interesse, perché la capacità di accompagnare le immagini con un'addizione esplicativa da parte dell'operatore è stata ritenuta la sola idonea a far considerare quest'ultimo un giornalista. Cfr. E. SANTORO, *Sull'informazione*, cit., 593-4; G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter*, cit., 397, secondo il quale peraltro tale attitudine sarebbe stata contemplata dal d.P.R. 649 in riferimento all'informazione integrativa di quella scritta; A. PACE, *Stampa*, cit., 174.

⁴⁰ Cfr. E. SANTORO, *Attività giornalistica*, cit., 10, 11 e *Sull'informazione*, cit., 592; G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter*, cit., 397-8; R. ESPOSITO, *Editori*, cit., 1773; A. PACE, *Stampa*, cit., 172.

⁴¹ Cfr. E. SANTORO, *Sull'informazione*, cit., 593, secondo il quale la differenza fra informazione visiva « sostitutiva » o « integrativa » dell'informazione scritta, nell'ambito di una concezione strutturalmente mista dell'informazione visiva — indotta dalla necessaria presenza di un'addizione letteraria esplicativa — riponderebbe sul *quantum* dell'elemento visivo, prevalente, nell'informazione sostitutiva, su quello letterario.

⁴² Cfr. E. SANTORO, *Riprese televisive*, 147 ss.; G. CASTIGLIONE, *Fotoreporter*, cit., 397, con riferimento alla sola informazione « sostitutiva » di quella scritta; A. PACE, *Stampa*, cit., 174.

⁴³ Cfr. Cass. n. 3849 del 1984, cit., 2153. *Contra*, A. PACE, *Stampa*, cit., 172-173, il quale anche esemplifica riguardo alla necessità di ricostruzione del contesto letterario per la comprensione di una raccolta di immagini. Ma, come si dirà nel testo, una tale ricostruzione potrà rendersi necessaria anche in ordine ad una raccolta di interventi, commenti ecc. di giornalismo letterario che non rechino in sé gli elementi di identificazione dei fatti cui si riferiscono.

6. Da ultimo, il problema dell'autonoma capacità informativa delle immagini, vero « capo delle tempeste » nella tematica dell'informazione visiva, la cui posizione, secondo logica, rende incerta la stessa esistenza dell'informazione a mezzo d'immagini. C'è infatti una risposta « gordiana » alla domanda se la riproduzione di immagini con fini informativi abbia natura giornalistica e il riproduttore la qualità di giornalista, ed è quella di chi nega all'immagine la capacità di trasmettere informazioni senza un'addizione letteraria esplicativa⁴⁰. Se così fosse, se a rendere informativo un materiale visivo fosse necessario un intervento letterario, non avrebbe più senso parlare di informazione visiva sostitutiva o integrativa di quella scritta; l'informazione giornalistica sarebbe sempre e solo letteraria⁴¹. E il d.P.R. n. 649, che non prevede l'accertamento dell'attitudine del telecinetoperatore ad accompagnare l'illustrazione visiva di un fatto o di un avvenimento con una nota o un completamento informativo, si porrebbe in contrasto con la legge n. 69⁴².

La Corte, nella sentenza cui quella in commento rinvia, oppone la tesi della autonoma idoneità informativa delle immagini, desumendola come per il (e nell'ambito del) concetto di attività giornalistica, dalla realtà sociale. L'immagine non è inintelligibile, neutra, inidonea ad informare l'altro da sé; al contrario essa è capace di svolgere compiti di informazione critica con un'efficacia talvolta superiore a quella dei messaggi verbali; ha in sé stessa l'attitudine ad evidenziare le circostanze di tempo di luogo e di azione del fatto o avvenimento rappresentato; e, quando le derivi dal contesto, l'efficacia informativa è pur sempre dell'immagine non del contesto, del quale peraltro si giovano anche « pezzi » di giornalismo letterario privi di riferimenti spaziali e temporali⁴³.

La tesi è condivisibile; gli argomenti, tutti pertinenti ed efficaci, vanno tuttavia completati con quelli cui il metodo seguito e l'economia del giudizio hanno indotto forse a rinunciare.

Non è solo la « realtà dell'odierno sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa » a rendere insostenibile la tesi dell'informatività dell'immagine, ma una sua caratteristica strutturale. L'immagine è la forma esteriore di un fatto

(in senso ampio); chi la riproduce consente la conoscenza del fatto, ne comunica appunto la notizia. Perciò, se l'immagine informa di sé, informa anche del fatto rappresentato⁴⁴. E in modo paradigmatico, perché del fatto restituisce all'informato la stessa conoscenza che ne ha avuto l'informatore; perché, pur concretando, come la notizia letteraria, una mediazione conoscitiva (essa fornisce la conoscenza del fatto che ne ha avuto il riproduttore, non la « realtà » del fatto) l'immagine esplicita, con la conoscenza, gli elementi fattuali della stessa e vincola quindi in modo più efficace di quanto non possa la notizia letteraria, il « trattamento » che è destinata a subire nelle ulteriori fasi del processo informativo⁴⁵.

Del resto, a concludere per l'inespressività informativa dell'immagine quando le difetti un'addizione discorsiva che ne riveli il contenuto notiziale, si fa un'affermazione inesatta sotto diversi profili.

Si asserisce che unico linguaggio informativo sia quello della parola; ciò che è errato non solo in assoluto, ma anche in relazione a quella addizione letteraria che si limiti a fornire gli elementi di denotazione e le circostanze di tempo e di luogo del fatto rappresentato. È un'addizione questa che, a differenza di quelle che realizzano una conversione del linguaggio visivo in linguaggio discorsivo o l'aggiunta di un commento, le quali sono « esterne » all'immagine, ho proposto di chiamare « interna », a significare la sua appartenenza all'immagine, della quale offre gli elementi di identificazione senza convertirne il linguaggio informativo, che continua ad essere quello visivo⁴⁶.

A meno di non ritenere che l'attività di informazione giornalistica sia rappresentata dall'addizione didascalica all'immagine e che giornalista debba essere qualificato non colui che fornisce la notizia visiva con gli elementi di connotazione del fatto raffigurato, ma chi li sintetizza in un testo letterario ad essa vincolato e subordinato⁴⁷.

A riprova dell'assurdità della conclusione e del fatto che, in ipotesi di addizione letteraria « interna », il linguaggio informativo è sempre quello visivo possono essere addotti due argomenti.

Anzitutto, un tale tipo di addizione appartiene al riproduttore, il quale è l'unico ad aver conosciuto il fatto rappresentato, sia che lo connoti direttamente, sia che ne trasmetta gli elementi di identificazione al soggetto che materialmente farà l'addizione.

In secondo luogo, un'addizione didascalica, disgiunta dall'immagine, non informa di nulla.

A chi obietta che anche una fotografia, priva di didascalia, non informa di nulla⁴⁸, credo si possa rispondere che in analoga situazione possono venire a trovarsi dei testi di giornalismo letterario. Di coerenza in coerenza, infatti, si dovrà convenire, anche sviluppando un'osservazione della Corte, sulla necessità di un'addizione letteraria ad una notizia... letteraria tutte le volte in cui essa non rechi in sé gli elementi di riferimento spaziale e temporale, ed affermare, contro l'assunto della tesi criticata, che l'impotenza informativa da cui è affetta l'immagine può affliggere anche la parola e lo scritto, e che vi sono degli informatori letterari i quali sono tributari di giornalisti letterari per la traduzione informativa dell'unico linguaggio che possa dirsi informativo e che è comune ad entrambi.

Credo si possa replicare anche che non ha senso dal punto di vista informa-

⁴⁴ A critica della tesi secondo la quale l'immagine, rappresentando l'equivalente iconico della realtà, informa di sé ma non di altro (E. SANTORO, *Attività giornalistica*, cit., 8-10) e a favore dell'opposta tesi per la quale l'immagine costituisce una mediazione conoscitiva del fatto, rappresentato nella configurazione e nel significato che vi ha attribuito e percepito il riproduttore (v. *supra*, nt. 35), avevo addotto (in *La riproduzione di immagini*, cit., 1797, nt. 47) l'argomento, tratto dalla combinazione di un antico principio gnoseologico con un corrente principio logico, in base al quale, siccome il fatto, dal punto di vista conoscitivo, non esiste prima e a prescindere dalla sua mediazione visiva, a rigore non potrebbe nemmeno parlarsi dell'immagine come di una « copia » della realtà.

Per una critica sbrigativa e prevenuta dell'argomento e della tesi (anche) su di esso fondata cfr. R. ESPOSITO, *Editori*, cit., 1774, nt. 22.

⁴⁵ In questo senso cfr., ad esempio, L. MERCURI, *Informatore reporter e cronista visivo: due nuove figure di giornalisti*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 225-6, 229; V. BROGGI, *I tele-cine-operatori*, cit., 345.

⁴⁶ Non certo, come ha inteso A. PACE, *Stampa*, cit., 174, nt. 42, nel senso che essa sia inclusa nell'immagine, al modo dei riferimenti temporali che alcuni moderni mezzi di riproduzione consentono di imprimervi.

⁴⁷ Nello stesso senso cfr. GESSA, *Professione giornalistica*, cit., 569.

⁴⁸ Cfr. A. PACE, *Stampa*, cit., 173, nt. 39.

tivo, si tratti di notizia visiva o letteraria, separare la conoscenza del fatto dagli elementi di identificazione dello stesso. In particolare, per quanto concerne l'immagine, volerla dividere (se non li rechi in sé, come può peraltro avvenire) dagli elementi di identificazione del fatto rappresentato, volerle togliere il significato che ha per dedurre da una condizione di puntuale insignificanza l'incapacità strutturale a trasmettere informazioni senza un'addizione letteraria esplicativa, equivale a renderla capace di assumere ogni possibile significato in relazione a qualsivoglia addizione letteraria che sia con essa compatibile. Per questa via sarà così affermata non già la tesi dell'autonomia inidoneità informativa delle immagini, ma quella della loro incapacità assoluta a comunicare informazioni. Nessuna addizione discorsiva, quale che ne sia l'ampiezza, sarà mai in grado di conferire all'immagine un significato univoco, rispettoso cioè della verità sostanziale dei fatti, com'è richiesto dalla nozione legislativa di informazione giornalistica.

Contro il linguaggio visivo, come strumento dell'autonomia informativa dell'immagine, è stata mossa la critica radicale di non essere un linguaggio informativo se non per convenzione, cioè solo se si convenga di attribuire un significa-

to determinato ad un certo fenomeno ottico⁴⁹.

Si può concordare, se con ciò si intenda dire che la traduzione del linguaggio visivo in linguaggio discorsivo sottostà alle regole convenzionali di conversione linguistica, o che tutti i segni linguistici, i quali pure hanno alle loro spalle una convenzione, offrono un margine di interpretazione convenzionale; non anche se si voglia affermare che il significato linguistico sia tutto affidato ad una interpretazione dimentica di ciò che i segni linguistici convenzionalmente esprimono, perché ciò equivarrebbe ad affermare che non esiste un linguaggio delle immagini.

La conseguenza viene evitata operando una distinzione fra capacità espressiva e capacità informativa delle immagini. L'immagine sarebbe dotata di un linguaggio espressivo, che ne fa una manifestazione del pensiero, ma non del linguaggio che la rende idonea a fornire delle informazioni intelleggibili, ossia delle manifestazioni del pensiero informative⁵⁰.

Ma la distinzione è poco persuasiva. Perché mai una manifestazione del pensiero cui si riconosce capacità espressiva, cioè l'attitudine a realizzarsi attraverso un linguaggio, dovrebbe necessariamente perdere questa sua capacità in relazione ad uno dei suoi possibili contenuti, qual'è quello notiziale? Se l'immagine è manifestazione del pensiero, la manifestazione del pensiero è il fine ed il risultato di un linguaggio e il linguaggio è strumento di comunicazione, non si vede come si possa escludere *a priori* che possa comunicare delle notizie.

A conforto di questa opinione può essere addotto un argomento tratto dalla tesi non condivisa la quale, come si è visto, ritiene che l'addizione letteraria sia necessaria a rendere in linguaggio informativo il contenuto notiziale racchiuso nell'immagine. Se il linguaggio espressivo, che all'immagine non manca, deve potersi tradurre nel linguaggio informativo, che invece le difetta, vorrà dire che deve intervenire una conversione di linguaggi, la quale presuppone come condizione essenziale l'intelleggibilità del linguaggio convertito da parte del linguaggio di conversione. E se il linguaggio di conversione è un lingua-

⁴⁹ Cfr. PACE, *Stampa*, cit., 173-4. Insussistente sarebbe poi secondo il Pace, anche quell'attitudine informativa delle immagini che si esprime nella capacità di dirimere controversie sull'attendibilità di notizie letterarie. Dipenderebbe dai sostenitori delle opposte tesi, « i quali abbiano previamente evidenziato i dati informativi entro i quali si colloca l'immagine », essa è in grado di informare del fatto. Così nell'esempio proposto (in *La riproduzione d'immagini*, cit., 1800), ad « accertare la controversa presenza in un paese di truppe o armi di una potenza straniera » non sarebbe l'immagine, la quale individua soltanto delle truppe in un territorio, ma l'addizione discorsiva che le si accompagna, la quale invece è in grado di stabilire a quale Stato appartenga il territorio in questione, di quale potenza siano le truppe ecc. Ma se allo Stato e alla Potenza si possa risalire — questo era il senso dell'esempio — in ragione degli elementi di riferimento territoriale, del tipo di armi, della foggia delle uniformi, dei segni distintivi ecc. che sono impressi nelle immagini, per quale ragione non ad esse dovrà essere attribuita l'informazione, ma all'addizione discorsiva che converte in linguaggio verbale il linguaggio visivo? Del resto, non è forse vero che quasi tutta l'informazione strategica è un'informazione visiva che viene convertita in linguaggio letterario?

⁵⁰ In questo senso cfr., ad esempio, R. ESPOSITO, *Editori*, cit., 1772 ss.; A. PACE, *Stampa*, cit., 169 ss.

gio informativo, come negare capacità informativa al linguaggio originario⁵¹?

Quanto poi all'« intelleggibilità », come carattere proprio dell'informazione giornalistica, mi pare si scambi una qualità « di relazione » con una qualità « essenziale ». L'intelleggibilità di un contenuto informativo non appare come il requisito di qualificazione del concetto di manifestazione del pensiero a fini informativi, ma come il diseguale punto di equilibrio fra la capacità di comunicazione degli informatori e la capacità di recezione dei destinatari; capacità che sono variabili secondo i livelli delle rispettive culture e proprio perciò possono liminarmente (per alcuni soggetti rispetto ad alcune manifestazioni del pensiero) essere del tutto assenti. E sarebbe illogico far dipendere la qualificazione della manifestazione del pensiero a fini informativi da un elemento che non solo è estraneo alla sua nozione, ma non è nemmeno concettualmente definibile in modo univoco, né in linea di fatto sempre riscontrabile.

Quel che si può ammettere è che la manifestazione del pensiero a fini informativi, essendo *dedicata* alla comunicazione di notizie, abbia un maggior grado di *probabilità* di farsi intendere, poiché la conoscenza di un fatto non si può efficacemente trasmettere se non adeguando lo strumento linguistico attraverso il quale si è formata e si esprime al linguaggio che si ritiene mediamente posseduto dai fruitori di essa. Ma questa *tendenziale* omogeneizzazione del linguaggio della conoscenza e dell'espressione a quello della fruizione, non è un requisito intrinseco alla manifestazione del pensiero di tipo informativo, ma semmai un traguardo che qualifica la *professionalità* del giornalista e che varia al variare della sua cultura e di quella degli utenti del mezzo al quale egli presta la sua attività⁵².

In conclusione, anche dall'analisi del problema dell'autonomia capacità informativa delle immagini, risulta confermata ed avvalorata la tesi enunciata dalla Corte di Cassazione secondo la quale la riproduzione d'immagini per organi di informazione prevista dal d.P.R. n. 649 ha natura di informazione giornalistica e il telecinefotoperatore la qualità di giornalista; e viene reso inattuale l'invito, che gli operatori potevano leggere

allora al modo delle swiftiane *Directions to Servants*, a non seguire la « via facile » per acquisire il titolo di giornalista, ma quella stessa dei giornalisti letterari, facendo semmai valere a livello contrattuale l'attitudine ad illustrare telecinefotograficamente un fatto o un avvenimento⁵³. Per un verso, infatti, la « via aspra » differisce da quella facile *solo* per l'oggetto della prova « scritta » di idoneità professionale, per altro verso, sembra problematica la valorizzazione contrattuale di una capacità che, per definizione, non è di informazione giornalistica.

MAURIZIO PEDRAZZA GORLERO

⁵¹ Con ciò non si vuol dire che non sia possibile e talvolta opportuno convertire il linguaggio dell'immagine in quello della parola, né che l'immagine rappresenti la forma meglio adatta a trasmettere ogni tipo di notizia: la moderna informazione risulta piuttosto dall'integrazione — e dalla reciproca subordinazione — dell'uno e dell'altro elemento informativo (cfr. C. GESSA, *Professione giornalistica*, cit., 567 s.). Solo si avverte che la negazione all'immagine di autonoma capacità informativa attraverso il linguaggio che le è proprio conduce ad escludere che l'immagine sia una manifestazione linguistica e, quindi, di pensiero. Sul punto cfr. il mio *La riproduzione d'immagini*, cit., 1802 ss.

⁵² Secondo A. PACE, *Stampa*, cit., 171-2 nt. 29, dall'art. 5 del *Grundgesetz*, il quale contempla come « modi » di manifestazione del pensiero la parola, lo scritto e l'immagine, non può farsi derivare l'autonomia idoneità informativa di quest'ultima, bensì l'attitudine a manifestare un pensiero attraverso di essa. Che poi si riesca a rendere intelleggibile il pensiero in essa manifestato « è un problema di fatto... che non incide sull'esistenza dell'espressione di un'opinione; ma che incide invece sull'intelleggibilità di tale espressione ». Se l'intelleggibilità dell'espressione è un *problema di fatto*, mi pare trovi conferma l'affermazione che l'intelleggibilità è una qualità di relazione; che l'immagine ha un linguaggio espressivo intelleggibile; che tale linguaggio diventa informativo quando assuma un contenuto notiziale.

⁵³ Cfr. A. PACE, *Stampa*, cit., 176.